

mune dovranno fare la dichiarazione prescritta dall'articolo 11 della legge 14 luglio 1864 sopra citata.

« Gli altri contribuenti potranno o riferirsi all'accertamento fatto nell'anno precedente, o indicare le rettificazioni, o omettere del tutto di fare una nuova dichiarazione, nel quale ultimo caso s'intende riconfermata quella fatta nell'anno precedente.

« La conferma, la rettificazione o il silenzio terranno luogo di nuova dichiarazione per tutti gli effetti legali.

« L'agente delle tasse è autorizzato a rettificare d'ufficio l'accertamento già fatto, dandone avviso ai contribuenti.

« Tanto le rettificazioni richieste dai contribuenti, quanto quelle proposte dall'agente finanziario saranno rivedute nella stessa guisa che le nuove dichiarazioni. »

Gli onorevoli Lovito, Melchiorre, Raffaele, Muzi, Sprovieri e Curzio proponevano tre emendamenti da farsi a quest'articolo.

Il primo consiste nel sopprimere la prima parola *soltanto*; il secondo nell'aggiungere al secondo capoverso, dopo la parola *potranno*, le parole: *o fare anch'essi la nuova dichiarazione*, lasciando il resto come sta; il terzo consiste nel cominciare il terzo paragrafo colle parole: *la nuova dichiarazione*, ecc. Ora uno dei proponenti, l'onorevole Melchiorre, mi ha avvertito avere essi rinunciato al primo ed al terzo emendamento, e che il secondo emendamento è stato accettato dalla Commissione.

Domando all'onorevole commissario regio se lo accetta egli pure.

FINALI, commissario regio. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 9 col'aggiunta proposta dagli onorevoli Lovito, Melchiorre, Raffaele, Muzi, Sprovieri e Curzio al secondo paragrafo, e consentita dalla Commissione, l'aggiunta cioè delle parole: *o fare anch'essi la nuova dichiarazione* dopo la parola *potranno*.

Chi approva l'articolo 9 così emendato è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

L'onorevole Melchiorre aveva proposto un altro emendamento, ma vi ha rinunciato.

Vi è un'aggiunta proposta dall'onorevole Nervo da farsi all'articolo 9 del progetto della Commissione, la quale è così concepita:

« Le dichiarazioni per rettificazioni e le dichiarazioni nuove saranno ricevute e scritte da persone appositamente delegate dai comuni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Rinunzio al mio emendamento, e prego l'onorevole commissario a volere aver presente questa mia proposta quando si tratterà delle norme per applicare questa legge.

La mia proposta, come vedono, o signori, tende ad evitare alla massa dei contribuenti un gravissimo incomodo, ed anche una tassa che da molti fu anticipata

per farsi fare la dichiarazione. Spero perciò che l'amministrazione terrà conto di questo nel regolamento, e si conseguirà lo stesso scopo che colla mia aggiunta io mi era prefisso.

FINALI, commissario regio. Non solo dichiaro all'onorevole Nervo che l'amministrazione terrà conto di questa proposta, ma gli dichiaro pure, come egli potrà verificare, che nel regolamento il quale si tratterà di modificare, ma che ora è in vigore, s'incaricano appunto i comuni, per mezzo dei loro segretari, di ricevere le dichiarazioni verbali degli illetterati.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro guardasigilli, lo prego ad ascoltare la seguente domanda dell'onorevole Speciale:

« La Camera considerando che il real decreto del 23 dicembre 1865, di numero 2701, nell'approvare la tariffa per gli atti giudiziari in materia penale ordinava, in relazione al disposto dell'articolo 6 della legge del 2 aprile 1865, numero 2215, che la medesima fosse presentata al Parlamento;

« Considerando che nella precedente Legislatura non si è adempito a tal ordine;

« Invita il signor ministro guardasigilli a presentare senza indugio la cennata tariffa all'approvazione della Camera. »

Intende bene l'onorevole Speciale che questa è una proposta che debbe essere posta ai voti, dopo il suo svolgimento; ma non essendo all'ordine del giorno, mi limito ora a domandare all'onorevole guardasigilli quando intende di rispondere.

TECCHIO, ministro di grazia e giustizia. Se la Camera crede, dirò ora poche parole in risposta.

PRESIDENTE. Perdoni; credo che non si possa interrompere la discussione. Solamente ho profitto dell'intervento del ministro per sapere quando si propone di rispondere a questa domanda.

TECCHIO, ministro di grazia e giustizia. Allora risponderò nel primo momento in cui piaccia alla Camera.

Voci. Dopo la legge!

PRESIDENTE. Sì, dopo la legge. Nel tempo stesso annunzierò alla Camera e al signor ministro guardasigilli quest'altra interpellanza dell'onorevole Alippi:

« Il sottoscritto, nella tornata del giorno 2 dello scorso aprile dimandò d'interpellare l'onorevole signor ministro di grazia e giustizia, se era suo intendimento di proporre uno schema di legge diretto a riformare l'organico giudiziario, modificando anche radicalmente l'istituzione del pubblico Ministero, tanto nell'interesse dell'erario, quanto (e maggiormente) nell'interesse della giustizia, ed in quello della dignità e dell'indipendenza della magistratura giudicante.

« L'interpellanza non potè aver luogo, atteso la dimissione del Ministero.

« Chiede perciò di muoverla all'attuale onorevole ministro di grazia e giustizia. »